

SEZIONE

REG.GENERALE

Nº 2051/2018

UDIENZA DEL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIE	BUTARIA PROVINCIALE	SEZIONE 1		25/11/2020 ore 1	:01
	ita con l'intervento dei Sign	ori:			Nº443	202
	STAGLIANO'	LEOPOLDO	Presidente		,	
	CASCIARO	GIUSEPPE	Relatore	- 2	PRONUNCIATA II	
	ROMANO	EMANUELA	Giudice		5 NOV. 202	<u>ا</u>
_					DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	
	***************************************			 •~	4 MAR. 202	2
					M Segreta	rio
ha emesso la seguente SENTENZA						
	sul ricorso n. 2051/2018 depositato il 08/11/2018					
١,	contro:	PAGAMENTO n° 03020180003 E PROVINCIALE CATANZARO		0		
1	avverso CARTELLA DI I contro: G.ENTRATE - RISCOSS	PAGAMENTO nº 03020180003 SIONE - CATANZARO	442452000 ALTRI TRIBUTI 2	0		
proposto dal ricorrente:						
	88046	LAMEZIA TERME CZ				
	lifeso da:					

BRANCALE DANIELE VIA APP MERID NORD 141 85037 SANTARCANGELO PZ

-
:
• •
11 12 13
3
: Cramers
•
; ;
1.4 1.1
:
S. S
9
} -
. 1
:
:
÷

Svolgimento del Processo

ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020180003442452, notificata il 13 aprile 2018 ed inerente ad IVA per l'anno 2014, oltre alla condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha dedotto: la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, per violazione dell'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 e degli artt. 20 e 22 d.l.vo n. 82/2005; la nullità della stessa cartella per omessa sottoscrizione del ruolo presupposto ad opera del titolare dell'ufficio o di suo delegato; la nullità della cartella in questione per difetto di contraddittorio preventivo; la nullità della predetta cartella per carenza di motivazione; la nullità della cartella de qua nella parte riferita alle sanzioni, stante il mancato riconoscimento al contribuente della facoltà di godere del regime sanzionatorio ridotto, nonché nella parte inerente agli interessi, in ragione dell'omessa indicazione dei dati posti a base del relativo calcolo.

Con propria memoria, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate sollecitando, nel merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con la condanna alle spese di giudizio.

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative delle proprie difese.

Nell'udienza pubblica del 25 novembre 2020, tenuta in conformità delle previsioni del d.l. n. 137/2020 e del decreto del Presidente di questa Commissione Tributaria del 30 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della Decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni appresso compendiate.

Merita accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso bonario.

Invero, in proposito occorre richiamare il pertinente principio di diritto espresso dal S.C., secondo cui: "... l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli arti. 36-bis, collima 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di

comunicazione per la liquida one d'imposta, contributi, premi e rimborsi" (v. Cass., sez. V, sent. n. 5394/2016).

In altri termini, la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, è nulla laddove non sia preceduta dall'invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell'irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d'accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere.

Ebbene, nella cartella impugnata si dà atto della comunicazione dell'esito del controllo (predisposta in data 8 giugno 2016 e trasmessa con codice numero 01333431524), sicché, nel caso che occupa, deve ritenersi che fossero effettivamente sussistenti i segnalati presupposti di doverosità della comunicazione preventiva.

E, nondimeno, la parte resistente non ha provato di avere effettuato la doverosa comunicazione, limitandosi ad affermare che questa sarebbe stata fatta all'intermediario, in conformità alla scelta effettuata dallo stesso contribuente in sede di presentazione del Modello UNICO.

Dalla mancanza di prova dell'anzidetta comunicazione d'irregolarità discende la nullità della cartella impugnata.

I restanti motivi sono assorbiti.

Le peculiarità della vicenda collegate alla questione dell'effettiva e concreta sussistenza di errori nella dichiarazione rilevanti nei sensi di cui sopra è motivo della compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul ricorso depositato dal

la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento in epigrafe;

compensa tra le parti le spese di lite.

Catanzaro, 25 novembre 2020

Il Reflatore

Presidente